

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

IL PACCHETTO ECONOMICO ANTI- COVID19 (C.D. “DECRETO SALVA ITALIA”) E LE MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Nella giornata di ieri il Governo italiano ha approvato il D.L. 17 marzo 2020, n° 18, cd. “**Decreto Salva Italia**”, contenente le misure iniziali per far fronte all’impatto sul Paese di natura sociale ed economica dell’emergenza creata dall’epidemia del Covid-19.

Il decreto è stato pubblicato con un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale nello stesso giorno dell’approvazione ed in tale data è entrato in vigore.

I seguenti provvedimenti in materia di lavoro sono degni di nota.

QUALI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PRIVATE NELLA GESTIONE DEL PERSONALE?

1. Ammortizzatori sociali

In caso di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, le imprese potranno accedere ad un nuovo **trattamento di cassa integrazione ordinario** e di **assegno ordinario** da attivarsi con la specifica causale “*emergenza COVID-19*”.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano potranno inoltre autorizzare una **cassa di integrazione salariale in deroga** per quelle imprese alle quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Le domande dovranno essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione dell’attività. È richiesta la preventiva informazione, consultazione ed esame congiunto con i Sindacati, da effettuarsi anche solo in via telematica entro i tre giorni successivi a quello dell’informazione preventiva. L’integrazione salariale sarà corrisposta per un periodo massimo di 9 settimane, anche non continuative, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Tale periodo non verrà computato ai fini del limite massimo di utilizzo previsto dalla legge per le forme ordinarie di integrazione salariale.

Con le nuove forme di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, nonché con la cassa di integrazione salariale in deroga, il Governo intende assicurare un trattamento

economico a tutti lavoratori in impiego alla data del 23 febbraio 2020 temporaneamente sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19, a prescindere dalle dimensioni dei rispettivi datori di lavoro e dall'anzianità di servizio.

2. Congedi parentali / bonus *baby-sitting*

2.1 I lavoratori genitori di figli di età non superiore a 12 anni avranno diritto di fruire di un congedo specifico alle seguenti condizioni:

Presupposti di applicabilità	Durata del periodo di congedo	Remunerazione	Contribuzione
assenza di altro genitore: - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito - disoccupato - non lavoratore	max. 15 giorni (continuativi o frazionati) da fruirsi alternativamente dall'uno o dall'altro genitore ma illimitata in presenza di figli con grave disabilità	indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo i criteri di cui all'art. 23 del D. Lgs. n° 151/2001	contribuzione figurativa

In alternativa al congedo parentale specifico ed in presenza delle medesime condizioni, il lavoratore genitore di figlio di età non superiore a 12 anni potrà usufruire di un *bonus* per servizi di *baby sitting* da utilizzarsi nel medesimo periodo, sino all'importo massimo di € 600,00=, erogato mediante i libretti famiglia di cui all'art. 54-bis della L. n° 50/2017.

2.2 I lavoratori genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni avranno diritto di astenersi dal lavoro ai seguenti termini e condizioni:

Presupposti di applicabilità	Durata del periodo di astensione	Remunerazione	Contribuzione	Altre condizioni
assenza di altro genitore: - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito - non lavoratore	tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche	nessuna indennità	nessuna contribuzione (neppure figurativa)	- divieto di licenziamento - diritto alla conservazione del posto di lavoro

3. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per il periodo di imposta 2020 le imprese potranno beneficiare di un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di € 20.000.

QUALI MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEI LAVORATORI?

4. Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33, co. 3, L. n°104/1992

Per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 i giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa riconosciuti ai lavoratori dipendenti che assistono persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 33, co. 3, L. n° 104/1992 saranno incrementati da 3 a 15 giorni, da utilizzarsi anche in maniera continuativa.

5. Equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia ordinaria

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a fronte della presentazione di un certificato medico: **(i)** sarà equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; **ma(ii)** non sarà computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti con grave disabilità o in condizione di grave rischio derivante da immunodepressione / patologie oncologiche / svolgimento di terapie salvavita certificate, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

6. Premio ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a € 40.000

Per il mese di marzo 2020, ai dipendenti con un reddito annuo complessivo non superiore a € 40.000 sarà riconosciuto un premio, che non concorrerà alla formazione del reddito, pari a € 100, da rapportarsi al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede lavorativa.

7. Indennità per i lavoratori autonomi per il mese di marzo 2020

- (i)** I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- (ii)** i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativi; e
- (iii)** i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;

saranno i destinatari di una indennità pari ad € 600 per il mese di marzo 2020, che non concorrerà alla formazione del reddito, da erogarsi dall'INPS su richiesta.

ULTERIORI MISURE RILEVANTI

8. Lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

I lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, dovranno essere preferiti dai datori di lavoro nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

9. Sospensione dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Salva Italia e per i successivi 60 giorni sarà precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo; quelle avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 verranno sospese.

Per il medesimo periodo sarà altresì precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

18 marzo 2020



Guido Callegari

PARTNER

 g.callegari@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Gaspare Roma

ASSOCIATE

 g.roma@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Isabella Basilico

ASSOCIATE

 i.basilico@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com